


7 luglio 2016

Circolare 2017/xx «Trasmissione diretta»

Punti chiave



1. Con l'articolo 42c LFINMA, il legislatore ha conferito agli assoggettati la facoltà di trasmettere, a determinate condizioni, informazioni non accessibili al pubblico direttamente ad autorità ed enti esteri. Il progetto della circolare FINMA 2017/xx sulla trasmissione diretta inserisce la nuova norma nel contesto delle altre disposizioni sullo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza sui mercati finanziari estere. L'obiettivo della circolare è fornire un supporto agli assoggettati nell'applicazione autonoma dell'art. 42c LFINMA e garantirne l'uniformità nell'applicazione.
2. La circolare facilita la trasmissione di informazioni alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari a cui la FINMA ha già prestato assistenza amministrativa o la cui capacità di prestare assistenza amministrativa è stata appurata a livello giudiziario. In particolare, secondo quanto sancisce la circolare, gli assoggettati possono presupporre l'osservanza dei principi di specialità e di confidenzialità da parte di dette autorità. Tuttavia, ciò vale unicamente nel caso in cui non dovessero sussistere indizi che, nel caso concreto, l'adempienza ai principi precedentemente menzionati sia messa in causa.
3. La circolare opera inoltre una delimitazione per quanto riguarda gli ambiti di applicazione dell'art. 42c cpv. 1 e cpv. 2 LFINMA. In effetti, la circolare definisce il campo di applicazione del capoverso 2 chiarendo quali siano le informazioni da trasmettere. A giudizio della FINMA, in virtù del capoverso 2, tale delimitazione ha come conseguenza che è possibile unicamente la trasmissione delle informazioni assolutamente necessarie per l'esecuzione o l'approvazione di transazioni.
4. Infine, la circolare definisce le trasmissioni di informazioni di grande importanza e indica il modo di procedere nel caso in cui queste debbano essere effettuate. Le trasmissioni di informazioni di grande importanza devono essere notificate previamente alla FINMA conformemente all'art. 42c cpv. 3 LFINMA. La circolare contiene, a titolo di esempio, un elenco delle trasmissioni di informazioni che devono sempre essere notificate alla FINMA e di quelle che, invece, non richiedono una notifica preliminare. La circolare e l'elenco si basano sulle esigenze di informazione della FINMA. Una notifica risulterà pertanto necessaria principalmente se la FINMA necessitasse di essere a conoscenza della trasmissione per adempiere i propri compiti di vigilanza.